

FONDO DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO

DOCUMENTO INFORMATIVO

COMPARTO “FAI Progetto Italia II”
del FONDO MULTICOMPARTO “FAI Progetto Italia”

FONDO FEEDER

gestito da

FIDEURAM – INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

redatto ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera c) del TUF, contenente le informazioni di cui all'articolo 23 (1) e (2) della Direttiva 2011/61/UE.

Il Regolamento Unico di Gestione del *Fondo multicomparto* è stato approvato da Banca d'Italia con provvedimento n. 1240258/20 del 25 settembre 2020 e modificato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 3 luglio 2023. Le modifiche al Regolamento Unico di Gestione del *Fondo multicomparto* per l'istituzione del nuovo comparto “*FAI progetto Italia II*” non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia sussistendo le condizioni per l'approvazione in via generale.

Il Regolamento di Gestione del *fondo master* è stato approvato da Banca d'Italia con provvedimento n. 1240259/20 del 25 settembre 2020 e modificato dal Consiglio di Amministrazione del Gestore del Fondo Master in data 29 giugno 2023. Le modifiche al Regolamento di Gestione del *fondo master* per l'istituzione del nuovo comparto “*ECRA FAI Progetto Italia II*” non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia sussistendo le condizioni per l'approvazione in via generale.

21 settembre 2023

INDICE

A.	Politica e strategia di investimento del Fondo	4
A.1.	<i>I tipi di attività in cui il Fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all'investimento</i>	4
A.2.	<i>Circostanze in cui il Fondo può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del Fondo</i>	10
A.3.	<i>Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti</i>	11
A.4.	<i>Operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015</i>	13
A.4-bis	<i>Le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR</i>	14
B.	Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del Fondo o entrambe.	16
C.	Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli Investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul Territorio in cui è stabilito il Fondo.	16
D.	Identità del gestore, del depositario del Fondo, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del Fondo; indicazione delle funzioni e loro responsabilità e i corrispondenti diritti degli Investitori in ipotesi di inadempimento.	17
E.	Modalità con cui la società di gestione soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che la stessa esercita	19
F.	Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe	19
G.	Procedura di valutazione del Fondo e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare	19
H.	Descrizione della gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali	20

I.	Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del Comparto Feeder con indicazione dell'importo massimo	21
J.	In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di Investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il Fondo o il gestore	27
K.	Indicazione delle modalità di accesso alla più recente relazione annuale	27
L.	Modalità di sottoscrizione e rimborso delle Quote o delle azioni.....	27
M.	NAV del Fondo più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata.....	30
N.	Rendimento storico del Fondo (ove disponibile)	30
O.	Identità dei <i>prime brokers</i> e accordi rilevanti conclusi con gli stessi, modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. convenzione con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo, esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli Investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario	30
P.	Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della Direttiva AIFMD.....	31
	Allegato 1 – informativa sulla sostenibilità ai sensi degli artt.6 e 8 del Regolamento UE 2019/2088	30

Salvo ove diversamente specificato, le espressioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo con lettera maiuscola avranno lo stesso significato alle stesse attribuito nel Regolamento (come di seguito definito).

A. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO

A.1. *I tipi di attività in cui il Fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all'investimento*

Il fondo di investimento alternativo di diritto italiano, mobiliare, di tipo chiuso non riservato multicomparto denominato “FAI Progetto Italia” (il “Fondo” o “Fondo Multicomparto”), è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione di Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking Asset Management – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“SGR” o “Società di Gestione”) il 27 luglio 2020, che ne ha altresì approvato il regolamento unico di gestione (il “Regolamento”). Il Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 1240258/20 del 25 settembre 2020.

Il Regolamento è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 3 luglio 2023. Le modifiche al Regolamento per l'istituzione del comparto “FAI progetto Italia II” oggetto del presente Documento Informativo (il “Comparto Feeder”) non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia sussistendo le condizioni per l'approvazione in via generale.

Il Comparto si qualifica come fondo *feeder* ai sensi del Regolamento e investe almeno l'85% del proprio patrimonio nelle quote del fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato appartenente alla sua medesima categoria denominato “ECRA Progetto Italia” – comparto “ECRA FAI Progetto Italia II” (rispettivamente “Fondo Master” e “Comparto Master”). L'investimento del Comparto Feeder nel Comparto Master è stato autorizzato da Banca d'Italia con provvedimento n. 1516502/23 dell'11 settembre 2023. Il Fondo Master costituisce un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.4 del Regolamento.

La partecipazione al Fondo consente, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della disciplina sui piani individuali di risparmio c.d. “*alternativi*” (“PIR Alternativi”) prevista dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dall'art. 13-bis, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. e successive modificazioni (“**Disciplina PIR**”). Ciascun Comparto consente, infatti, di investire in uno o più OICR che rientrano tra gli “investimenti qualificati” destinati ai PIR Alternativi ai sensi della Disciplina PIR.

Il Fondo e il Comparto Feeder sono gestiti dalla SGR secondo le previsioni di cui al Regolamento e alle disposizioni, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti.

Il Comparto Feeder ha una durata – salvo il caso di liquidazione anticipata o di proroga del termine di durata ai sensi del Regolamento – di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del *Closing* Finale del Comparto Master fermo restando la facoltà di prorogare la durata del Comparto Feeder per un periodo massimo di 3 (tre) anni. La durata del Comparto Master è fissata in 10 (dieci) anni fermo restando la possibilità di proroga per un periodo massimo di 3 (tre) anni (cd. periodo di grazia).

Al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla Disciplina PIR connessi all'investimento nel Fondo, gli Investitori devono detenere le Quote del Comparto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni (c.d. “*regola di mantenimento*”).

Obiettivo del Fondo e oggetto dell'investimento

L'obiettivo del Comparto feeder è quello di incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati per il tramite del Comparto Master.

L'articolo 20 della Parte A del Regolamento prevede l'obbligo per ciascun Investitore di versare il 100% del valore nominale delle quote sottoscritte (nonché della Commissione di Ingresso) al momento del relativo *Closing*. Il Comparto ha pertanto natura *fully paid-in*.

Alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione (ovvero prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione laddove vengano raccolte sottoscrizioni per almeno 55 milioni) la Società di Gestione darà inizio alle operazioni di investimento e, in particolare, (i) all'investimento nel Comparto Master e (ii) all'investimento della eventuale restante liquidità secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Il Comparto Feeder potrà investire, nei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, la restante quota delle proprie attività non investita nel Comparto Master in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali:

- (a) strumenti a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni negoziate in mercati regolamentati;
- (b) quote o azioni di fondi monetari;
- (c) quote o azioni di fondi obbligazionari armonizzati;
- (d) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell'UE o *extra* UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti;
- (e) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità.

Tali investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro ovvero in valuta estera.

La Società di Gestione, nell'interesse del Fondo e dei relativi Comparti e nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, si riserva la possibilità di investire in quote o azioni di OICR promossi o gestiti da Società rientranti nel Gruppo Intesa Sanpaolo (c.d. OICR collegati) ovvero di altre categorie di strumenti finanziari emessi da Società rientranti nel medesimo Gruppo di appartenenza della Società di Gestione.

Al riguardo si segnala che il Comparto Master costituisce un OICR collegato e pertanto la SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva della stessa natura percepita dal Gestore del Fondo Master.

Il Comparto Feeder può – entro il limite massimo del 10% del valore complessivo netto – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Comparto, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

Tecniche di investimento del Comparto

Le operazioni di investimento e/o le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Comparto sono strutturate dalla SGR secondo i termini e le condizioni ritenuti maggiormente efficienti dalla stessa ai fini del perseguimento dello scopo del Comparto.

Il Comparto ha altresì facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria. Al solo fine di ottimizzare l'impiego e il rendimento delle disponibilità liquide del Comparto, la SGR può investire detta liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, di breve durata e di pronta e sicura liquidabilità.

In aggiunta a quanto precede la SGR può investire la medesima liquidità anche in strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi finanziari – anche derivanti dai contratti di finanziamento contratti dal Comparto – rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare in vigore e nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Rischi associati all'investimento nel Comparto Feeder

L'investimento nel Comparto Feeder comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Comparto Feeder.

I rischi associati al Comparto Feeder sono di seguito descritti:

- (a) **Rischio di mercato.** Consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Comparto Feeder subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Comparto Feeder. In particolare:
 - il patrimonio del Comparto Feeder è principalmente investito in quote del Comparto Master che a loro volta investe, direttamente o indirettamente, in entità che svolgono rilevanti attività d'impresa prevalentemente in Italia: sono quindi soggette in modo specifico al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese; inoltre, le società in portafoglio detenute direttamente o indirettamente dal Comparto Master potrebbero essere soggette ad eventi materiali atti ad influenzarne il valore, quali, a titolo esemplificativo, l'interruzione della catena distributiva, la volatilità dei prezzi delle materie prime, ad eventi di carattere gestionale quali, a titolo esemplificativo, gestione non conforme a corretti principi economici, peggioramento del merito creditizio e della solvibilità, ed eventi naturali anche di carattere catastrofico o sanitario;
 - sebbene il Comparto Feeder abbia come obiettivo principale l'investimento nel Comparto Master che non è quotato in un mercato regolamentato, risulta possibile che il Comparto Master investa in strumenti partecipativi di società quotate, il cui valore è quindi soggetto all'andamento delle quotazioni di mercato.
- (b) **Rischio di valutazione.** Esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario in cui investe il Comparto Feeder in quanto non quotato e per il quale la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima e sulle informazioni ricevute da terze parti. La valutazione

dell'attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.

- (c) **Rischio di liquidità.** Esprime il rischio connesso alla tipologia di beni in cui il Comparto Feeder investe indirettamente tramite l'investimento nel Comparto Master, ovverosia strumenti finanziari non quotati (incluse quote di altri OICR) e/o per i quali non esiste un mercato liquido. Le attività di investimento del Comparto Feeder, sono attività di lungo periodo tendenzialmente illiquide. Vi è il rischio che la dismissione degli strumenti finanziari in cui il Comparto Feeder è investito avvenga ad un valore significativamente inferiore a quello degli strumenti stessi.
- (d) **Rischio di concentrazione.** Il Comparto investe principalmente nelle quote del Comparto Master. Tale rischio consiste, inoltre, nella non elevata diversificazione degli strumenti finanziari e emittenti in cui può investire il Comparto Master, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento. Infine, il patrimonio del Comparto Master può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente.
- (e) **Rischio di controparte.** Esprime il rischio che l'*execution* di uno o più contratti con una o più controparti del Comparto Feeder e/o del Comparto Master non vada a buon fine prima della scadenza prevista dal contratto stesso.
- (f) **Rischio di credito.** Attiene al rischio di solvibilità delle imprese partecipate oggetto di investimento da parte del Comparto Master e/o degli OICR in cui il Comparto Master investe nonché all'eventuale indebitamento finanziario e al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli investitori del Comparto Feeder.
- (g) **Rischio di cambio e rischio Paese.** Le imprese *target* oggetto di investimento da parte del Fondo Master possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre indirettamente il patrimonio del Comparto Feeder al rischio relativo alla volatilità dei cambi. Inoltre, ove il Comparto Feeder investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall'euro e in Paesi diversi dall'Italia, il medesimo è soggetto ad oscillazioni dei tassi di cambio ed ai rischi connessi alle situazioni politiche, finanziarie e giuridiche dei diversi Paesi.
- (h) **Rischio di tasso di interesse.** Sussiste ove il Comparto Feeder faccia ricorso a finanziamenti per esigenze di tesoreria legate al richiamo degli impegni di sottoscrizione, nei limiti previsti dall'articolo 4.3 della Parte A del Regolamento. Il medesimo rischio sussiste in relazione al Comparto Master.
- (i) **Rischio fiscale.** Il rendimento dell'investimento nelle Quote del Comparto Feeder da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Comparto e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Comparto Feeder e/o (iii) al trattamento fiscale

applicabile alle distribuzioni effettuate dal Comparto Feeder a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori anche alla luce della Disciplina PIR.

- (j) **Rischio normativo e regolamentare.** Il Comparto Feeder è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Comparto Feeder e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.
- (k) **Rischio operativo.** Esprime il rischio che deriva, anche con riferimento a ciascuna società partecipata, in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.
- (l) **Assenza di mercato secondario e illiquidità delle Quote.** Data la natura di tipo chiuso del Comparto Feeder, l'investimento nelle Quote è da considerarsi di lungo periodo e illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Comparto Feeder né della SGR il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Comparto Feeder. Le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza della durata del Comparto Feeder sono pertanto rappresentate: a) dalla possibilità di trasferimenti di Quote tra investitori e/o a terzi, con i limiti indicati nell'articolo 21 della Parte A del Regolamento e b) dall'evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali pro quota ai sensi dell'articolo 11.7 della Parte A del Regolamento. Il trasferimento delle Quote è comunque soggetto a specifiche previsioni del Regolamento e al consenso della SGR, per cui non c'è garanzia alcuna che le Quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati.
- (m) **Rischio di decisioni avverse nei confronti degli Investitori di minoranza.** Essendo, ai sensi dell'articolo 15 della Parte A del Regolamento, attribuito a determinate maggioranze degli Investitori il potere di sostituzione della SGR, vi è il rischio che gli Investitori di minoranza possano subire tale decisione anche contrariamente alla propria volontà, che potrebbe influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Comparto Feeder.
- (n) **Rischi legati agli investimenti in società non quotate.** La politica di investimento del Comparto Feeder prevede che il suo patrimonio debba essere principalmente investito nel Comparto Master che non è quotato e che, comunque, investe – direttamente o indirettamente – in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di Fondi o società aventi titoli quotati. In particolare, il Comparto Master o le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello dei Fondi o delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare

difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Comparto Feeder. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita delle partecipazioni detenute dal Comparto Master e, conseguentemente, sul valore della Quota.

- (o) **Rischio di sostenibilità.** Si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- (p) **Altri rischi.** Alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. Eventuali partecipazioni assunte dal Fondo Master in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse; l'assunzione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà è caratterizzata da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio.

Inoltre, il Comparto Feeder potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in*¹.

Si evidenzia altresì che a) la liquidità del Comparto Feeder depositata presso intermediari diversi dal depositario è, altresì, soggetta a *bail-in* e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (articolo 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

* * *

La partecipazione al Comparto Feeder comporta un elevato livello di rischio.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Comparto Feeder né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento del Comparto Feeder può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Comparto Feeder è investito direttamente o indirettamente per il tramite del Comparto Master. La perdita parziale o totale del capitale investito nel Comparto Feeder è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l'investitore deve essere consapevole di questa evenienza.

L'Investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel Comparto Feeder sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Comparto Feeder, l'investimento nel Comparto Feeder è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in

¹ La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD").

grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e del Comparto Feeder, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

Limiti di investimento

Scopo del Fondo è offrire ai suoi investitori un accesso agevolato ai mercati privati e/o quotati nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi e secondo una politica di investimento coerente con i limiti previsti dalla Disciplina PIR. Il Comparto Feeder mira a incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo attraverso l'investimento nel Comparto Master.

La Società di Gestione si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza. Considerata la natura di fondo *feeder* del Comparto Feeder la diversificazione e il frazionamento degli investimenti del relativo Comparto Feeder sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l'investimento nel Comparto Master.

La politica di investimento del Comparto Master prevede investimenti diretti e investimenti indiretti nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR secondo quanto di seguito indicato al successivo paragrafo A.3. Con riferimento agli investimenti diretti, il gestore del Comparto Master si riserva la possibilità di valutare opportunità di co-investimento proposte, di volta in volta, da parte di altre società di gestione.

Troveranno inoltre applicazione i limiti di investimento indicati nel Regolamento (cfr. articolo 4 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder).

A.2. Circostanze in cui il Fondo può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del Fondo

La SGR calcola la leva finanziaria con cadenza semestrale secondo le metodologie previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 (il "**Regolamento 231/2013**").

Quale componente dei limiti di investimento contrattualmente vincolante nei confronti degli investitori, la SGR adotta come metodologia di calcolo della leva il metodo degli impegni. Secondo tale metodo il valore massimo della leva finanziaria sarà pari al 120%. A soli fini di monitoraggio e segnaletici, la SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo sarà pari al 160%.

Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Comparto.

Gli Investitori possono effettuare versamenti a favore del Comparto Feeder a titolo di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti.

Il Comparto Feeder può concedere garanzie personali o reali a fronte di finanziamenti ricevuti (anche da società partecipate) se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Comparto Feeder.

Il Regolamento non contiene disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività.

A.3. *Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.*

Il Fondo Master è un fondo alternativo italiano di tipo chiuso non riservato multicomparto denominato "ECRA Progetto Italia" il cui Regolamento di Gestione è stato approvato da Banca d'Italia con provvedimento n. 1240259/20 del 25 settembre 2020 e modificato, al fine di istituire il comparto "ECRA Progetto Italia II", in data 29 giugno 2023 dal Consiglio di Amministrazione del Gestore del Fondo Master. Il Fondo Master è gestito dalla società Eurizon Capital Real Asset - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. ("ECRA" o "**Gestore del Fondo Master**"). ECRA, con sede in Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano, è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al numero 178 della sezione Gestori di FIA ai sensi dell'articolo 35 del TUF. L'indirizzo internet della Società di Gestione è www.eurizoncapital.com.

Il Fondo Master si qualifica quale OICR PIR Conforme rientrando tra gli Investimenti Qualificati PIR destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) c.d. "alternativi" ai sensi della Disciplina PIR.

Il Comparto Master investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ovvero in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese (c.d. "investimenti qualificati"). L'attivo del Comparto Master non potrà essere investito per una quota superiore al 20 % del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (c.d. *limite di concentrazione*). Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Comparto Master non può investire in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Comparto Master può investire, nei limiti del 30% del valore dell'attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati PIR, in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.

I vincoli di investimento dell'attivo del Comparto Master ed il limite di concentrazione devono essere rispettati per almeno i due terzi dei giorni dell'anno solare fermo restando che tali vincoli di investimento:

- devono essere raggiunti entro il Periodo di Investimento secondo quanto previsto dal Regolamento;
- cessano di essere applicati quando il Comparto Master inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote degli investitori;
- sono temporaneamente sospesi quando il Comparto Master riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

La politica di investimento del Comparto Master prevede investimenti diretti e investimenti indiretti nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR. Con riferimento agli investimenti diretti, il gestore del Comparto Master si riserva la possibilità di valutare opportunità di co-investimento proposte, di volta in volta, da parte di altre società di gestione. In aggiunta si prevede che il patrimonio del Comparto Master potrà essere così allocato:

- a) in strumenti finanziari del settore *private equity* (60-80%), in strumenti del settore delle infrastrutture (10-30%) ovvero *private debt* (sino al 10%);
- b) perseguendo la seguente politica di diversificazione per area geografica: (i) minimo 70% Italia; (ii) massimo 30% Europa/Resto del Mondo;
- c) in investimenti indiretti (previsti essere pari al 40-60% degli investimenti complessivi) e in investimenti diretti effettuati prevalentemente mediante co-investimenti (40-60%).

Il Comparto Master potrà investire in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

Anche il Fondo Master ha natura *fully paid-in*. Pertanto, il Comparto dovrà versare, al momento dell'investimento nel Comparto Master, un importo pari al 100% del valore nominale delle quote del Comparto Master sottoscritte.

Il Comparto Master promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**SFDR**").

In particolare, la SGR ha adottato criteri di esclusione nei confronti delle società operanti in settori ritenuti controversi ovvero quelle società (i) caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali (Mine antiuomo; Bombe a grappolo; Armi nucleari; Uranio impoverito; Armi biologiche; Armi chimiche; Armi a frammentazione invisibile; Laser accecanti; Armi incendiarie; Fosforo bianco), (ii) che derivano almeno il 25% del fatturato da attività estrattive o di produzione di energia elettrica collegate al carbone termico o (iii) che derivano almeno il 10% del fatturato da attività di estrazione di oil & gas attraverso lo sfruttamento delle sabbie bituminose (cd. "oil sands"). Al riguardo, è previsto uno specifico divieto agli investimenti diretti da parte del Comparto Master in tali emittenti, ad eccezione delle società di cui al punto (ii) e (iii) che emettano "green bond" o "green loan", finalizzati a finanziare la transizione energetica e a contrastare il riscaldamento globale.

Il Gestore del Fondo Master integra i fattori ESG nell'analisi, selezione e composizione del portafoglio del Comparto (cd. "ESG Integration"); in particolare:

- con riferimento agli Investimenti Indiretti, tali investimenti sono effettuati per almeno il 70% in OICR target che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste caratteristiche (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR) o perseguono obiettivi di investimento sostenibile (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento SFDR) (cd. "Manager Selection Integration");

- con riferimento agli Investimenti Diretti (effettuati mediante Co-Investimenti), tali investimenti sono effettuati per almeno il 70% in società che superano uno specifico processo di screening interno svolto con il supporto di un apposito questionario di due diligence (cd. "Private Markets Integration"). Tale processo è articolato nelle seguenti n. 3 fasi:

- pre-screening, che prevede la verifica di criteri di esclusione preventiva delle proposte di investimento (cd. "condizione di eleggibilità");

- due diligence, che valuta la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali dell'opportunità di investimento sulla base di informazioni di natura quali/quantitativa analizzate sui seguenti n. 3 ambiti: (i) ambientale; (ii) sociale e (iii) governo societario;

- engagement, al fine di incoraggiare le società oggetto di investimento ad adottare eventuali misure correttive e a realizzare iniziative orientate allo sviluppo sostenibile nel tempo.

Il Comparto Master investe in società che rispettano prassi di buona governance ai sensi del medesimo Regolamento (UE) 2019/2088, ossia in quelle società che (i) presentano strutture di gestione solide e non mostrano criticità a livello di (ii) relazioni con il personale, (iii) remunerazione del personale e (iv) rispetto degli obblighi fiscali (cd. "Good Governance"). La Gestore del Fondo Master promuove inoltre una interazione proattiva nei confronti delle società emittenti gli strumenti finanziari nei quali il Comparto Master investe, sia mediante l'esercizio dei diritti di intervento e di voto - laddove previsto - sia attraverso il confronto con il management delle società (c.d. "active ownership - engagement" o "politica di azionariato attivo").

Per ulteriori dettagli sull'approccio del Gestore del Fondo Master agli investimenti sostenibili e alla gestione degli investimenti è possibile fare riferimento all'Allegato al presente Documento Informativo.

A.4. Operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015

Alla data del presente documento, non è intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di *total return swap*.

Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.

A.4-bis Le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5,6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR.

Il Comparto Feeder si qualifica come fondo feeder ai sensi del Regolamento e investe almeno l'85% del proprio patrimonio nelle quote del Comparto Master.

Il Comparto Feeder (per il tramite dell'investimento nel Comparto Master) e il Comparto Master rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito "**SFDR**"), ovvero tra i prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance.

La SGR riconosce l'importanza di una corretta gestione dei rischi di sostenibilità ai fini della protezione del valore e della redditività dei beni in cui è investito il patrimonio dei fondi dalla stessa gestiti, ivi incluso il Comparto Feeder. A tal fine, la SGR ha definito specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità all'interno del processo di investimento dei patrimoni gestiti, affiancando le metriche ESG alla tradizionale analisi di valutazione finanziaria degli investimenti.

L'approccio adottato dalla SGR nel perseguire gli obiettivi prefissati comprende l'adozione delle strategie sostenibili - nelle diverse fasi del processo di investimento dei fondi dalla stessa gestiti - in linea con i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI), cui la SGR aderisce da febbraio 2021. Tali strategie si adattano con flessibilità alle diverse tipologie di strumenti finanziari in cui investono i propri fondi nonché ai diversi stili di gestione dagli stessi adottati.

La SGR considera altresì i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. La SGR identifica e monitora i principali effetti negativi attraverso una serie di indicatori di natura ambientale, sociale e di governance le cui informazioni sono raccolte tramite un info-provider specializzato. Al fine di prevenire, contenere e gestire tali effetti vengono applicati specifici criteri di esclusione, iniziative di engagement e azioni di riduzione o dismissione di investimenti con elevato impatto negativo sui fattori di sostenibilità. Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dell'informativa pubblicata nella sezione "Sostenibilità" sul sito web della SGR.

Con riferimento alla gestione del Fondo Master, Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. integra nel proprio processo di investimento l'analisi dei rischi di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 6 del SFDR. In particolare, la Funzione Risk Management monitora il rischio di sostenibilità dei prodotti gestiti; a tal fine, la stessa Funzione (i) analizza le metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari adottate dalla SGR con l'obiettivo di integrare l'analisi dei rischi di sostenibilità nell'ambito del proprio Processo di Investimento e (ii) monitora i rischi di sostenibilità sui prodotti finanziari.

I risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento del Fondo Master individuano un impatto “Medio”, corrispondente ad un livello 3 su una scala da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

Ulteriori informazioni in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento del Gestore del Fondo Master e alle valutazioni dello stesso sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.com, sezione “Sostenibilità” e nell'Allegato.

B. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUÒ ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO O LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO O ENTRAMBE.

Le modifiche della strategia di investimento o della politica di investimento del Comparto Feeder sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e richiedono una modifica del Regolamento soggetta ad approvazione da parte della Banca d'Italia.

Le modifiche del Regolamento e la relativa data di efficacia sono comunicate agli Investitori mediante avviso con indicazione del relativo termine di efficacia.

La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato agli Investitori che ne facciano richiesta.

C. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FONDO.

Il Comparto Feeder e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (ad esempio, il TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse degli Investitori assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il Comparto Feeder costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio e/o comparto gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Comparto Feeder, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Comparto Feeder stesso. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Partecipanti sono ammesse soltanto sulle Quote di partecipazione dei Partecipanti medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Comparto Feeder.

Il rapporto di partecipazione al Comparto Feeder e conseguentemente il rapporto tra gli Investitori e la SGR sono disciplinati dal Regolamento.

Ai sensi del Regolamento, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento stesso, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all'articolo. 6, comma 2-quater, lettera d), e ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L'ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione a questa imposti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.

D. IDENTITÀ DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO DEL FONDO, DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI IN FAVORE DEL FONDO; INDICAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO RESPONSABILITÀ E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO.

Società di Gestione

La Società di Gestione, con sede in via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano, è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al numero 144 della sezione Gestori di FIA ed al numero 12 della sezione Gestori di OICVM ai sensi dell'articolo 35 del TUF. L'indirizzo internet della SGR è www.fideuramassetmanagement.it.

La SGR provvede alla gestione del Comparto Feeder nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e del Regolamento.

Alla SGR è attribuita in via esclusiva la responsabilità delle attività di gestione del Comparto Feeder.

Depositario

L'incarico di depositario del Comparto Feeder è stato conferito a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito "**Depositario**"), con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08429530960; Numero REA MI-2025415, iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'articolo 48 del TUF.

Il Fondo Master ha conferito l'incarico di depositario al medesimo soggetto del Fondo.

Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo.

Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.

Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della Società di Gestione, può sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La Società di Gestione può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciare allo stesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi nel Periodo di Investimento e di almeno 12 mesi successivamente alla data di scadenza del Periodo di Investimento.

L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- (i) un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
- (ii) la conseguente modifica del Regolamento secondo quanto previsto all'articolo 24 del Regolamento;
- (iii) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

Società di Revisione

La Relazione di Gestione del Fondo è sottoposta a revisione da parte di EY S.p.A. (la "**Società di Revisione**"), con sede in via Lombardia, 31 00187, Roma iscritta al n. 70945 del registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La società di revisione provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sulla Relazione di Gestione del Fondo.

Le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

* * *

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della SGR, del Depositario o della Società di Revisione incaricata, gli Investitori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

E. MODALITÀ CON CUI LA SOCIETÀ DI GESTIONE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LA STESSA ESERCITA

La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti dalla responsabilità professionale per l'attività esercitata mediante la costituzione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA da essa gestiti/determinata nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

F. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO ED EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE

La Società di Gestione non ha conferito delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario.

G. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FONDO E METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLO STESSO, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE

Il processo di valutazione dei beni del Comparto Feeder ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del Comparto Feeder ed è svolto dal Depositario in regime di *outsourcing* secondo i criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Regolamento Banca d'Italia.

La funzione preposta alla valutazione è, in linea con il principio di proporzionalità, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione.

La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interessi e dell'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale.

Nell'ambito del processo di valutazione è altresì previsto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, delle funzioni di controllo interno.

Il Valore Complessivo Netto del Comparto Feeder è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Regolamento Banca d'Italia – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.

Il Valore Unitario della Quota è pari al Valore Complessivo Netto del Comparto Feeder, diviso per il numero delle Quote emesse.

La determinazione del Valore Complessivo Netto del Comparto Feeder è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del Valore Unitario della Quota; a tale calcolo provvede la Società di Gestione per il tramite del Depositario, in regime di *outsourcing*, almeno con cadenza semestrale entro i termini indicati nel Regolamento (*cfr.* articolo 5 della Parte A del Regolamento).

Il Valore Unitario della Quota è reso noto ai Partecipanti trimestralmente, con le modalità indicate nel Regolamento (*cfr.* articoli 5.2 e 26 della Parte A del Regolamento).

H. DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL FONDO, INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Data la natura di tipo chiuso del Fondo e le caratteristiche delle *asset class* sottostanti, l'investimento nelle Quote del Fondo è da considerarsi illiquido. Salvo quanto indicato dal Regolamento (*cfr.* articolo 11 della Parte A del Regolamento), infatti, non è previsto a carico del fondo né della Società di Gestione il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Comparto Feeder.

L'investimento nel Fondo è da considerarsi illiquido. Pertanto, le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della fase finale del procedimento di liquidazione del Comparto Feeder sono rappresentate a) dalla possibilità di trasferimenti di Quote tra investitori e/o a terzi, con i limiti indicati nell'articolo 21 della Parte A del Regolamento e b) dall'evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali *pro quota* ai sensi dell'articolo 11.7 della Parte A del Regolamento.

La SGR si è dotata di procedure che consentono una verifica costante della liquidità del Comparto Feeder. La SGR riesamina periodicamente le procedure adottate.

Infine, quale ulteriore presidio, il Regolamento prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare il periodo di grazia nel caso in cui l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia avvenuto

entro la scadenza originariamente prevista (*cfr.* articolo 3 della Parte A del Regolamento e articolo 2 (“durata”) delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder).

I. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E A CARICO DEL COMPARTO FEEDER CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO

Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

Ai sensi dell'articolo 7.3 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder le spese a carico degli investitori sono:

- una commissione di ingresso pari allo 0,8% dell'ammontare totale degli importi sottoscritti, da corrispondere in aggiunta all'importo sottoscritto. La commissione di ingresso deve essere corrisposta dal sottoscrittore *una tantum* alla data del *Closing* al quale il sottoscrittore viene ammesso al Comparto Feeder. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscrizione delle Quote, la riduzione della commissione di ingresso fino al 100%;
- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione per l'emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli Investitori fino ad un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l'incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle Quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Comparto Feeder, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata all'Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute. La SGR può chiedere di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta.

Ai sensi dell'articolo 7.1 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder, le spese a carico del Comparto Feeder sono rappresentate da:

- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal *Closing* iniziale e per l'intera durata del Comparto Feeder, da corrispondersi in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, spettante alla Società di Gestione, pari:
 - a) all'1,85 % (uno virgola ottantacinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno

seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;

- b) all'1,55 % (uno virgola cinquantacinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A1. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;
- c) all'1,70 % (uno virgola settanta per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote B. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;
- d) all'1,10 % (uno virgola dieci per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote C. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;
- e) all'0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote D. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per

cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;

- f) all'0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote E. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;
- g) all'1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote F. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente.
- h) All'1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote G. A partire dal sesto anno successivo al *Closing* Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Feeder ai sensi del Regolamento, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente.

Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il *Closing* Iniziale saranno determinate *pro-rata temporis*.

- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell'ultimo NAV disponibile, a partire dal *Closing* Iniziale e corrisposto in via posticipata, composto da:
 - a) una commissione massima di 0,0399% per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione ed all'estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Comparto, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto Feeder;
 - b) una commissione massima di 0,0035% per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto Feeder;

- c) una commissione massima di 0,0266% per la tenuta dei conti di liquidità, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto Feeder.

Le suddette commissioni si considerano al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.

Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Comparto Feeder, ovvero dalla data del *Closing* Iniziale del Comparto. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate *pro-rata temporis*;

- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Comparto Feeder, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e di *performance* pagate ad ECRA, le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell'interesse del Comparto Feeder, le spese relative all'attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di *due diligence* e monitoraggio della *performance* dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in *outsourcing* a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Comparto Feeder, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea degli Investitori del Comparto Feeder;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Comparto Feeder o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Comparto Feeder;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l'eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Vigilanza;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del Regolamento.

Il Fondo Master costituisce un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.4 della Parte A del Regolamento e pertanto la SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva della stessa natura percepita dal Gestore del Fondo Master.

Ai sensi dell'articolo 7.4 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder sono a carico della Società di Gestione:

- le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento della Società di Gestione medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o degli Investitori ai sensi del

Regolamento.

Si riportano, inoltre, le spese a carico del Comparto Feeder a fronte dell'investimento nel Comparto Master.

In particolare, ai sensi dell'art. 18 delle Disposizioni Specifiche del Regolamento del Fondo Master ("**Regolamento Master**"), sono a carico del Comparto Master:

- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal Closing Iniziale e per l'intera durata del Comparto Master, da corrispondersi in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, spettante alla Società di Gestione, nella misura massima dello 0,40% (zero virgola quaranta per cento) su base annua dell'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote di Classe Z. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto Master ai sensi del Regolamento Master, l'aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all'anno per ciascun anno seguente, rispetto all'aliquota applicata nell'anno precedente;

Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il *Closing* Iniziale saranno determinate *pro-rata temporis*;

- la provvigione di incentivo prevista ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Master;
- il costo per il calcolo del valore della quota del Comparto Master, calcolato trimestralmente sulla base dell'ultimo NAV disponibile, a partire dal *Closing* Iniziale e corrisposto in via posticipata, nella misura massima dello 0,03% su base annua calcolato sul valore complessivo netto del Comparto Master;
- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell'ultimo NAV disponibile, a partire dal *Closing* Iniziale e corrisposto in via posticipata, nella misura massima dello 0,04% su base annua calcolato sul valore complessivo netto del Comparto Master.

Limitatamente al primo calcolo del NAV, il costo per il calcolo del valore della quota del Comparto Master ed il compenso da riconoscere al Depositario saranno calcolati sull'Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote di Classe Z.

Le suddette commissioni si considerano al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.

Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Comparto Master, ovvero dalla data del *Closing* Iniziale del Comparto Master. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate *pro-rata temporis*;

- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Comparto Master, ivi incluse a

titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e le Provvigioni di Incentivo corrisposte ai gestori degli OICR oggetto di investimento, le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell'interesse del Comparto Master, le spese relative all'attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di due-diligence e monitoraggio della performance dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in outsourcing a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Comparto Master, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;

- gli oneri connessi con la promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario del Comparto Master, fino ad un massimo di 200.000 euro annui;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea degli Investitori del Comparto Master;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Comparto Master o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Comparto Master;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l'eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Vigilanza;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono salva la responsabilità di ECRA in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del Regolamento Master.

Ai sensi dell'art. 18.3 e 18.4 del Regolamento Master, sono a carico degli investitori del Comparto Master:

- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti da ECRA per l'emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli investitori fino a un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l'incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Comparto Master, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata all'Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo Master e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- imposte di bollo ove dovute.

Costi e oneri addebitati al cliente per il servizio di collocamento delle Quote

Non sono addebitati al cliente oneri o costi relativi al servizio di collocamento delle Quote. La SGR retrocede parte della commissione di gestione percepita ai soggetti incaricati del collocamento.

J. IN IPOTESI DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FONDO O IL GESTORE

Il Comparto Feeder prevede otto classi di Quote: le Quote "A", le Quote "A1", le Quote "B", le Quote "C", le Quote "D", le Quote "E", le Quote "F" e le Quote "G". Tutte le Quote sono di uguale valore nominale e con uguali diritti nell'ambito di ciascuna classe e si differenziano per un diverso regime commissionale, per l'ammontare minimo sottoscrivibile e per i soggetti legittimati a detenerle.

K. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE

La relazione annuale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali nonché i prospetti contabili di cui al Regolamento sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della Società di Gestione.

In particolare:

- (i) la relazione trimestrale relativa ai primi tre mesi e ai primi nove mesi di ogni esercizio è messa a disposizione degli Investitori entro 60 Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento;
- (ii) la relazione annuale è messa a disposizione degli Investitori entro 90 Giorni dalla chiusura dell'esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
- (iii) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio è messa a disposizione degli Investitori entro 60 Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.

Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti e di ottenere gratuitamente dalla SGR copia di essi.

L. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE O DELLE AZIONI

Il patrimonio del Comparto Feeder viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell'Ammontare Totale del Comparto Feeder.

La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione, indirizzato alla Società di Gestione (anche per il tramite dei Soggetti Collocatori) e sottoposto all'accettazione della Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dell'Investitore e/o degli Investitori e l'importo che il medesimo intende sottoscrivere. La Società di Gestione non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento ovvero nel modulo di

sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, la Società di Gestione conferma mediante avviso l'accettazione delle domande di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.

La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore con le modalità previste all'articolo 17.6 della Parte A del Regolamento.

Il periodo di commercializzazione ha inizio con la conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall'articolo 44 del TUF e ha durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data del Primo Closing.

Il valore nominale delle Quote è pari a Euro 50.000. L'importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 100.000.

Il patrimonio iniziale del Comparto Feeder al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione è fissato tra un minimo di Euro 55.000.000 ed un massimo di Euro 260.000.000 ed è determinato tenendo conto delle richieste di sottoscrizione delle Quote.

Versamenti relativi alle quote

In parziale deroga di quanto disposto all' articolo 20.2 e 20.3 della Parte A del Regolamento, per le sottoscrizioni del Comparto Feeder che avvengono dopo il Closing Iniziale, i Sottoscrittori Successivi devono versare al Comparto Feeder, in aggiunta a quanto previsto all' articolo 20.1 della Parte A del Regolamento, un importo, a titolo di interessi, calcolato sull'ammontare complessivo da essi sottoscritto, ad un tasso annuale pari al 3,5% e computato per il periodo intercorrente tra il Closing Iniziale e la data indicata nella comunicazione. Salvo quanto di seguito precisato, i versamenti di cui all'articolo 8.1 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder rimangono acquisiti al patrimonio del Comparto Feeder.

Dall'importo di cui all'articolo 8.1 delle Disposizioni Specifiche del Comparto Feeder la Società di Gestione ha facoltà di prelevare, a valere sui versamenti effettuati dagli Investitori Successivi:

- (i) un importo a titolo di Commissione di Gestione ad essa spettante computato dalla data del Closing Iniziale alla data del Closing indicata nella comunicazione;
- (ii) un importo a titolo di interessi calcolati sulla Commissione di Gestione di cui al precedente punto (i) ad un tasso annuale pari al 3,5% e computato dalla data del Closing Iniziale e alla data del successivo Closing indicata nella comunicazione di cui all'articolo 17 delle Disposizioni Generali.

È prevista l'emissione di 8 (otto) classi di Quote:

- Classe A riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) sino a Euro 150.000 (centocinquantamila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;

- Classe A1 riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi pari o superiori a Euro 150.000 (centocinquanta) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe B riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote al di fuori dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) sino a Euro 1.000.000 (un milione) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe C riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote al di fuori dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 1.050.000 (un milione e cinquanta mila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe D riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe E riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono le Quote al di fuori dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe F riservata a Investitori Istituzionali che sottoscrivono le Quote nell'ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe G riservata a Investitori Istituzionali che sottoscrivono le Quote al di fuori dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione.

Le Quote A, A1, D, ed F del Comparto Feeder sono finalizzate all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine alternativi (PIR Alternativi). Le Quote A, A1 e D possono essere sottoscritte esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Non è consentita la cointestazione delle quote di Classe A, A1 e D. Ai sensi della Disciplina PIR la sottoscrizione delle quote A, A1 e D del Comparto Feeder, per il partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 300.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad Euro 1.500.000, da calcolarsi secondo le previsioni della Disciplina PIR, rimanendo inteso che laddove l'ammontare di tale versamento superi il predetto limite annuale, l'ammontare eccedente può essere considerato nell'anno successivo fino a capienza del predetto *plafond* complessivo. Gli importi eccedenti le soglie sopra indicate potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote B, C, E e G. Ai sensi della Disciplina PIR gli Investitori Istituzionali possono sottoscrivere Quote F del Comparto Feeder fino al 10 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Gli importi eccedenti tale soglia potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote G.

In ragione della natura chiusa del Comparto Feeder, non è previsto il rimborso parziale o totale delle quote prima della scadenza del termine di durata del Comparto Feeder.

Pertanto, ai sensi del Regolamento, il rimborso delle Quote può avvenire esclusivamente nelle seguenti circostanze: (i) parzialmente, *pro-quota* (*cfr.* articolo 11.7 della Parte A del Regolamento); (ii) in sede di liquidazione del Comparto (*cfr.* articolo 25 della Parte A del Regolamento).

La SGR si è dotata di specifiche procedure volte a evitare che le Quote del Fondo siano sottoscritte o acquistate da investitori/acquirenti che non rientrino in una delle categorie di investitori *target*.

In particolare, la SGR svolge i controlli di primo e secondo livello per la classificazione della clientela, richiedendo la documentazione e le attestazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni del Regolamento Consob n. 20307/2018 e del D.M. n. 30/2015, anche con riferimento all'importo minimo sottoscritto da ciascun investitore non professionale.

Nel caso di cessione di Quote trovano inoltre applicazione le disposizioni del Regolamento (*cfr.* articolo 21 della Parte A del Regolamento) che prevedono, tra l'altro, che la SGR, dopo le opportune verifiche, possa opporsi alla cessione delle Quote del Fondo.

M. NAV DEL FONDO PIÙ RECENTE DISPONIBILE O ULTIMO PREZZO FORMATOSI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O PIATTAFORMA DI SCAMBIO ORGANIZZATA

Trattandosi di Comparto Feeder di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data del presente Documento Informativo non è disponibile alcun *net asset value* ("NAV") delle Quote del Comparto.

N. RENDIMENTO STORICO DEL FONDO (OVE DISPONIBILE)

Trattandosi di Comparto Feeder di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data del presente Documento Informativo non sono disponibili rendimenti storici.

O. IDENTITÀ DEI *PRIME BROKERS* E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI, MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. CONVENZIONE CON IL DEPOSITARIO: POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FONDO, ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF E MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO

La Società di Gestione non ha nominato alcun *prime broker* con riferimento alle attività di gestione del Fondo.

Il contratto con il Depositario prevede che, previo consenso esplicito della SGR, il Depositario ha facoltà di riutilizzo degli strumenti finanziari custodibili ai sensi dell'articolo 83, lett. h), del Regolamento

Delegato. Gli strumenti finanziari custodibili, per i quali si è acconsentito ad un riutilizzo da parte del Depositario, restano in custodia fintantoché non è esercitato il diritto di riutilizzo.

Non è stato pattuito un esonero di responsabilità da parte del Depositario ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del TUF.

Ogni eventuale modifica inerente al regime di responsabilità del Depositario sarà portata a conoscenza dei Partecipanti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata (anche diretto a caselle di posta non certificata) o secondo le modalità prescelte in occasione della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente rese note alla Società di Gestione.

P. MODALITÀ E TEMPISTICA DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA AIFMD

Le informazioni di cui all'articolo 23, comma 4 e 5 della Direttiva AIFMD sono fornite dalla SGR in occasione dell'approvazione delle scritture contabili del Comparto Feeder (Relazione semestrale e annuale di gestione del Comparto Feeder) e sono messi a disposizione dei Partecipanti con le modalità indicate al precedente paragrafo K).

Le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della Direttiva AIFMD inerenti l'eventuale modifica del livello massimo della leva finanziaria sono fornite, senza ritardo, con le modalità di cui all'articolo 28 del Regolamento.

Allegato

Informativa precontrattuale sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali per i prodotti di cui all'articolo 8 dell'SFDR

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

COMPARTO MASTER: ECRA PROGETTO ITALIA II (LEI: 3912008C89WBNGES8S19)

COMPARTO FEEDER: FAI PROGETTO ITALIA II GESTITO DA FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Il Comparto Master ha come obiettivo investimenti sostenibili?



Sì



No



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** : __%



in attività economiche che si qualificano come ambientalmente sostenibili secondo la Tassonomia dell'UE



in attività economiche che non si qualificano come ambientalmente sostenibili secondo la tassonomia UE



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**:



Promuove **caratteristiche ambientali e/o sociali (E/S)** e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una percentuale di investimenti sostenibili



con un obiettivo ambientale in attività economiche che si qualificano come ambientalmente sostenibili secondo la Tassonomia dell'UE



con un obiettivo ambientale in attività economiche che non si qualificano come ambientalmente sostenibili secondo la Tassonomia dell'UE



con un obiettivo sociale



Promuove le caratteristiche E/S, ma **non** effettuerà alcun investimento sostenibile



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse dal Comparto Master?

Il Comparto Feeder investe almeno l'85% del proprio patrimonio nelle quote del Comparto Master. Pertanto, il Comparto Feeder, per il tramite dell'investimento nel Comparto Master, rientra tra i prodotti di cui all'articolo 8 del Regolamento SFDR, ovvero tra i prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali /sociali.

Il Comparto Master promuove caratteristiche ambientali e sociali, in particolare:

- con riferimento agli Investimenti Indiretti, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% di tale componente in OICR target che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste caratteristiche (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) o perseguono obiettivi di investimento sostenibile (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088) (cd. "*Manager Selection Integration*");
- con riferimento agli Investimenti Diretti (effettuati mediante Co-Investimenti), gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% di tale componente prendendo in considerazione tra i criteri di analisi, selezione e monitoraggio delle imprese le rispettive pratiche, impegni ed investimenti finalizzati alla transizione, attraverso per esempio la decarbonizzazione, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e il riciclaggio dei beni prodotti, nonché al rispetto dei diritti umani, anche nella catena di fornitura. La promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è valutata attraverso il supporto di un apposito questionario di due diligence rivolto alle imprese sia nella fase di analisi (*pre-screening e due diligence*), sia nella fase di monitoraggio degli investimenti.

In considerazione della peculiarità e dell'eterogeneità dei singoli investimenti effettuati dal Fondo, la selezione delle imprese avviene attraverso la valutazione complessiva ottenuta dall'impresa e non per singola caratteristica promossa.

Ulteriori elementi relativi alla strategia del Fondo sono descritti nel paragrafo "*Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?*"

● Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e/o sociale promossa dal Comparto Master?

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati da questo prodotto sono rappresentati da:

- con riferimento agli Investimenti Indiretti, la percentuale di OICR target che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste caratteristiche (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) o perseguono obiettivi di investimento sostenibile (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088);
- con riferimento agli Investimenti Diretti, il peso degli investimenti effettuati in imprese che superano il processo di *pre-screening e due diligence*; il Fondo infatti applica un processo interno di *pre-screening, due diligence* e monitoraggio degli investimenti con il supporto di un apposito questionario che valuta complessivamente le politiche, pratiche e obiettivi delle rispettive imprese al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali identificate;
- l'esclusione delle imprese che derivano (i) almeno il 25% del fatturato da attività estrattive o di produzione di energia elettrica collegate al carbone termico o (ii) almeno il 10% del fatturato

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario

derivante da attività di estrazione di *oil & gas* attraverso lo sfruttamento delle sabbie bituminose (cd. *oil sands*), contribuendo così a limitare le emissioni di gas a effetto serra;

- l'esclusione delle imprese caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali (Mine antiuomo; Bombe a grappolo; Armi nucleari; Uranio impoverito; Armi biologiche; Armi chimiche; Armi a frammentazione invisibile; Laser accecanti; Armi incendiarie; Fosforo bianco), contribuendo così al rispetto dei diritti umani.



Il Comparto Master prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Si



La valutazione dei principali effetti negativi delle scelte di investimento sui fattori di sostenibilità e la definizione delle possibili azioni di mitigazione connesse costituiscono parte integrante dell'approccio di Eurizon Capital Real Asset SGR alla sostenibilità. In tale ambito, la SGR si è dotata di uno specifico *framework* che prevede l'utilizzo di specifici indicatori di natura ambientale e sociale per la valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità determinati in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi dei singoli prodotti finanziari.

Indicatori di Impatto Avverso applicabili agli investimenti in titoli di emittenti societari

Esposizione ad aziende attive nel settore dei combustibili fossili:

Investimenti in società che generano ricavi dall'esplorazione, dall'estrazione mineraria o da altre attività estrattive, dalla produzione, lavorazione, stoccaggio, raffinazione o distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili.

Esposizione ad armi controverse:

Investimenti in società coinvolte nella manifattura o nella vendita di armi non convenzionali (quali, tra le altre, mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche e armi biologiche).

Ulteriori informazioni circa i principali indicatori di impatto avverso saranno disponibili nella sezione dedicata della Relazione annuale del Fondo Master.

No

☐



Qual è la strategia di investimento del Comparto Feeder e del Comparto Master?

Il Comparto Feeder intende investire almeno l'85% delle proprie attività nel Comparto Master, il quale a sua volta promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. In particolare:

- con riferimento agli Investimenti Indiretti, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% di tale componente in OICR target che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste caratteristiche, ai sensi dell'art. 8 SFDR, o perseguono obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'art. 9 SFDR (cd. *"Manager Selection Integration"*);
- con riferimento agli Investimenti Diretti, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% di tale componente in Strumenti di società che superano uno specifico processo di *pre-screening* e *due diligence* svolto con il supporto di un apposito questionario (cd. *"Private Markets Integration"*).

In particolare, il processo di investimento è articolato nelle seguenti n. 3 fasi:

- *pre-screening*, che prevede la verifica (i) di criteri di esclusione preventiva delle proposte di investimento (cd. "condizione di eleggibilità") nonché (ii) del rispetto della prassi di buona *governance* come descritte nella sezione *"Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?"*. Relativamente alla condizione di eleggibilità, si evidenzia che il Fondo non investe in imprese che derivano i rispettivi fatturati principalmente da attività legate all'estrazione di carbone termico e dalla generazione di energia elettrica derivante dallo stesso o dallo sfruttamento delle sabbie bituminose oltre le rispettive soglie di tolleranza, ad eccezione delle società che emettano *"green bond"* o *"green loan"*, finalizzati a finanziare la transizione energetica e a contrastare il riscaldamento globale;
- *due diligence*, che valuta la promozione di caratteristiche ambientali e sociali dell'opportunità di investimento sulla base di informazioni di natura quali/quantitativa analizzate sui seguenti 3 ambiti: (i) ambientale; (ii) sociale e (iii) di governo societario, raccolte con il supporto di un apposito questionario e opportunamente sintetizzate in un punteggio di eleggibilità. Si specifica che il Fondo non investe in società che non raggiungono un punteggio di eleggibilità minimo prestabilito in fase di *due diligence*;
- *engagement*, al fine di incoraggiare le società oggetto di investimento ad adottare eventuali misure correttive, a realizzare iniziative orientate allo sviluppo sostenibile nel tempo e a monitorarne l'evoluzione.

Quali sono gli elementi vincolanti che, nell'ambito di tale strategia, sono utilizzati per selezionare gli investimenti del Comparto Master volti a conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Master?

Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto sono:

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- con riferimento agli Investimenti Indiretti, l'investimento di almeno il 70% di tale componente in OICR target che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste caratteristiche, ai sensi dell'art. 8 SFDR, o perseguono obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'art. 9 SFDR (cd. "*Manager Selection Integration*");
- con riferimento agli Investimenti Diretti, l'investimento di almeno il 70% di tale componente in Strumenti di società che superano uno specifico processo di *screening* interno svolto con il supporto di un apposito questionario di *due diligence* (cd. "*Private Markets Integration*");
- l'esclusione dall'universo di investimento degli emittenti operanti in settori ritenuti non "responsabili".

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Con riferimento agli Investimenti Diretti, non sono previsti investimenti in società che, a seguito del processo di *due diligence*, ottengono uno score inferiore al 20% del punteggio massimo ottenibile. Non vi è comunque alcun impegno a ridurre l'universo investibile di una specifica percentuale.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

Le prassi di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali

Con riferimento agli Investimenti Diretti, il Gestore del Fondo Master ha definito un modello di *screening* interno che prevede la valutazione delle società non quotate sulla base di sei indicatori che ripercorrono gli aspetti definitivi contenuti nella disciplina comunitaria.

Nello specifico, rispettano prassi di buona *governance* le società che:

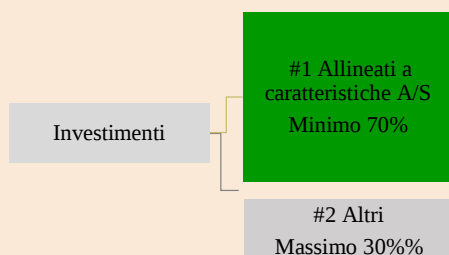
- (i) presentano strutture di gestione solide attraverso l'analisi di indicatori quali, ad esempio, la presenza nell'organo di supervisione strategica di adeguate competenze di settore, o in materia di sostenibilità, o la presenza di comitati endo-consiliari;
- (ii) non presentano pareri negativi da parte del revisore esterno;
- (iii) non presentano controversie in relazione al Principio n. 10 del Global Compact delle Nazioni Unite (cd. "UNGC") relativo all'impegno contro la corruzione in tutte le sue forme, comprese l'estorsione e la concussione;
- (iv) non presentano controversie in relazione al Principio n. 3 UNGC relativo alla libertà di associazione e al riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva;
- (v) non presentano controversie in relazione al Principio n. 6 UNGC relativo all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione;
- (vi) non presentano controversie relative agli adempimenti fiscali.

Il monitoraggio delle prassi di buona governance è svolto sia in fase di *due diligence*, sia nell'ambito del periodico aggiornamento delle informazioni ricevute.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per il Comparto Master?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

Il Comparto Master promuove caratteristiche ambientali/sociali; gli investimenti allineati con caratteristiche ambientali/sociali sono almeno pari al 70% dell'attivo (#1 Allineati con caratteristiche A/S).

L'allocazione degli attivi programmata per il Comparto Master risulta evidenziata nel grafico di cui sopra.

In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il Comparto Master può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati PIR. Il loro utilizzo non concorre al perseguimento delle caratteristiche ambientali/sociali del Comparto.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Nella quota "#2 Altri" sono inclusi: (i) eventuali investimenti in Strumenti di società che non abbiano conseguito una valutazione, in fase di *due diligence*, sufficiente al fine di qualificarsi come idonei a promuovere caratteristiche ambientali / sociali; (ii) strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi; (iii) OICR target diversi da quelli

che si qualificano ai sensi dell'art. 8 SFDR o ai sensi dell'art. 9 SFDR (iv) liquidità detenuta.

Non esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.



Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è stato designato un indice specifico come indice di riferimento per il perseguimento delle caratteristiche ambientali/sociali del Comparto Master. Le relazioni periodiche del Fondo Master descriveranno la misura in cui le caratteristiche ambientali / sociali sono conseguite.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione relativa alla Sostenibilità nel sito web del Gestore del Fondo Master:

<https://www.eurizoncapital.com/it-IT/sostenibilita>